

Adozione internazionale. Le prospettive d'un disegno semplificante.

Lamberto Sacchetti

Nel progetto di riforma dell'adozione internazionale varato dal Governo il primo obiettivo è –come noto- eliminare l'apporto dei servizi sociali dalla procedura di accertamento dei requisiti per adottare.

Al giudice sono dati trenta giorni per sentire gli aspiranti genitori adottivi. Unicamente “per motivate ragioni”, ed entro il “medesimo termine”, egli può chiedere a “organi della pubblica amministrazione” ulteriori elementi “sulle “circostanze risultanti dalla documentazione allegata alla dichiarazione di disponibilità”.

Il solo spiraglio conoscitivo offerto da quella documentazione sulla realtà psicologica della coppia è nell'autorelazione che i coniugi devono sottoscrivere sulle proprie condizioni familiari e di accoglienza, rimessa alla loro lealtà e capacità espositiva. Chiedere integrazioni informative sulle “circostanze” ivi indicate non è il mezzo per introdurre indagini approfondite. D'altra parte, se è vero che i termini posti al giudice non sono processualmente sanzionabili, nondimeno essi, in questo disegno di legge, esprimono una volontà acceleratoria che non giustificherebbe il ricorso a una consulenza tecnica o a quell'inchiesta di servizio sociale che si è voluta escludere. Più che sfidare la legge, il giudice dovrebbe chiedersi se non vi sia da sottoporla al vaglio della Corte Costituzionale: per esempio, in punto di irragionevole disparità della tutela dei minori rispetto a quella garantita dall'art. 22 co.3 e 4 nell'adozione nazionale.

Ma immaginiamo l'applicazione d'una simile riforma.

Non è pensabile che il giudice, nel sentire le coppie, abbia tempo e modo di sottoporle a scandagli atti a motivare decreti analiticamente descrittivi delle loro risorse e criticamente dimostrativi delle idoneità. Di conseguenza, svilita la sua pronuncia a mera formalità, i casi sono due:

o l'accertamento e la documentazione dell'idoneità diventa essenzialmente funzione dell'ente autorizzato, e allora, nel ripiegamento della garanzia giurisdizionale e crescendo il costo e il peso effettuale dell'intermediazione privata, si aprono spazi alle pressioni particolari;

o deve mettersi in conto che le banalizzate idoneità trasmesse dall'Italia alle autorità centrali straniere finiscano bocciate agli esami comparativi con le disponibilità documentate dagli altri Paesi d'accoglienza.

Il secondo punto saliente del progetto è il trasferimento dall'ente alla Commissione del potere di concordanza con l'autorità straniera dopo l'incontro fra il minore e la coppia.

Il sistema attuale presume che l'ente incaricato abbia seguito tale incontro e che, con cognizione di causa, nel superiore interesse del minore, concordi con l'autorità straniera di procedere all'adozione.

Il progetto di riforma prevede che l'ente trasmetta alla Commissione l'attestazione straniera sulla sussistenza delle condizioni per l'adozione internazionale di cui all'art. 4 della Convenzione. E, poiché non menziona altra trasmissione, non si capisce in base a quali valutazioni positive la Commissione delibera di concordare. Leggiamo solo condizioni formali ostative alla prosecuzione della procedura. Ma una cosa si intuisce: che si è stimata la Commissione in grado di concordare sulle adozioni internazionali trattate in ogni parte del mondo (anche in Paesi tanto malmessi da non potersi avvalere di strumenti telematici e da non comunicare in lingua comprensibile) in quanto anche qui si persegue un controllo poco più che apparente.

Il terzo punto di rilievo è affermare che l'adozione è immediatamente efficace in Italia e produce la cittadinanza italiana del minore adottato da cittadino italiano. Attualmente l'acquisto della cittadinanza consegue alla trascrizione del provvedimento di adozione, ordinata dal tribunale per i minorenni dopo verificato, tra l'altro, che l'inserimento del minore nella famiglia adottiva non è contrario al suo interesse. Brutto marchingegno, che il legislatore del 1998 escogitò a rimedio dell'impossibilità, nell'adozione perfezionata all'estero, di un affidamento preadottivo, periodo di controllo ritenuto irrinunciabile nell'interesse del minore.

Qui può dunque esserci dignità giuridica. Se non fosse che, indebolito il controllo preventivo sull'idoneità della coppia, diventa più acuto il problema del sostegno all'inserimento del minore straniero. Sostegno che non può assurgere a intrusiva vigilanza. I servizi locali, che attualmente conoscono e aiutano le coppie dall'inizio del percorso adottivo, nella cultura individualistica della progettata riforma sarebbero estranei, ricevuti a procedura conclusa con fastidio e sospetto, poiché non si presenterebbero a richiesta dei genitori ma dietro incarico del tribunale. Anche se questo non dovrebbe avere il potere di imporre ingerenze, limitative della libertà e della riservatezza, se non previa motivata compressione della potestà genitoriale.

Bologna, 9 maggio 2005